

Codice A1817B

D.D. 28 giugno 2024, n. 1366

**Nulla osta ai soli fini idraulici per occupazione temporanea di area demaniale con pontile galleggiante e relativa passerella amovibile di accesso sul Lago Maggiore antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 53 del Fg. 25 del Comune di Baveno (VB). Istante: Sig. Glinin Evgeny Amministratore delegato della BOSCO PALACE HOTEL S.r.l..**



**ATTO DD 1366/A1817B/2024**

**DEL 28/06/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** Nulla osta ai soli fini idraulici per occupazione temporanea di area demaniale con pontile galleggiante e relativa passerella amovibile di accesso sul Lago Maggiore antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 53 del Fg. 25 del Comune di Baveno (VB).  
Istante: Sig. Glinin Evgeny Amministratore delegato della BOSCO PALACE HOTEL S.r.l..

In data 07/06/2024 con PEC prot. n° 9030 (prot. di ricevimento n. 28710/A1817B in pari data) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania tramite l'Ufficio Tecnico del Comune di Baveno (VB), l'istanza effettuata dal Sig. Glinin Evgeny Amministratore delegato della BOSCO PALACE HOTEL S.r.l. per l'ottenimento del nulla osta ai soli fini idraulici per occupazione temporanea di area demaniale con pontile galleggiante e relativa passerella amovibile di accesso sul Lago Maggiore antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 53 del Fg. 25 del Comune di Baveno (VB). All'istanza sono allegati i file degli elaborati grafici, richiesti al professionista a seguito del sopralluogo effettuato, pervenuti dallo stesso professionista e firmati digitalmente dall'Arch. Gian Carlo Primatesta in base ai quali è individuata l'occupazione dell'area di che trattasi.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici presentati, l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n° 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

*determina*

che nulla osta, ai soli fini idraulici per quanto di competenza, affinché al Sig. Glinin Evgeny Amministratore delegato della BOSCO PALACE HOTEL S.r.l. possa essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di area demaniale con pontile galleggiante e relativa passerella amovibile di accesso sul Lago Maggiore antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 53 del Fg. 25 del Comune di Baveno (VB).

Il pontile temporaneo e la relativa passerella amovibile dovranno essere collocati nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file pervenuti, allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. il pontile dovrà essere posto in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
2. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni;
3. il sistema di ancoraggio del pontile dovrà essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago, inoltre dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitarne il pericolo di deriva;
4. le varie opere in progetto dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondate tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio;
5. l'area oggetto dei lavori, se interessata dalla navigazione, dovrà essere delimitata da boe gialle di forma sferica ed i lavori dovranno essere eseguiti in ore diurne con condizioni meteo e stato del lago idonee;
6. eventuali imbarcazioni impiegate per i lavori di che trattasi dovranno essere segnalate ai sensi della legge 20.1.1997, n. 19 recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati fatta sul lago Maggiore il 2.12.1992" e s.m.i.;
7. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
8. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in

ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;

9. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
10. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.), del Comitato Italo-Svizzero e da parte del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse se l'area interessata dagli interventi è ricompresa nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Pieve Vergonte (SIN).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

*Il funzionario estensore:*  
*Ing. F. Campagnoni*

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)  
Firmato digitalmente da Mauro Spano'